

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38365 Anno 2019

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udienza: 05/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO PIETRO nato a CAPUA il 30/10/1973

avverso l'ordinanza del 15/01/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop followed by a horizontal line that ends in a wavy tail.

RILEVATO IN FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha respinto il reclamo(-impugnazione) proposto da Pietro Ligato, detenuto all'atto della domanda presso la Casa circondariale dell'Aquila, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava parzialmente il reclamo del suddetto. Rileva il Tribunale che con il reclamo di cui in ultimo il detenuto aveva lamentato una serie di pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, per essere stato costretto ad alzare i piedi per consentire il controllo delle scarpe con il metaldetector, per essergli stato impedito, a seguito del suo rifiuto a tale modalità, di accedere ai colloqui con i familiari, col difensore, e con gli psicologi e di fruire dell'ora d'aria e della saletta di socialità, nonché aveva segnalato un aggravamento delle sue condizioni di salute in particolare quella psichica per la presenza delle c.d. "gelosie" o reti metalliche a maglie strette sulle finestre della stanza, ostacolo al passaggio di luce ed aria. Sottolinea come il Magistrato di sorveglianza avesse accolto il reclamo fatta eccezione per la parte nella quale si chiedeva la disapplicazione della norma che prevede l'utilizzo del metal detector per il controllo della pianta dei piedi durante le perquisizioni, ritenendo la stessa non lesiva della dignità del detenuto come invece sostenuto nel reclamo.

Il suddetto Tribunale ha ritenuto non accoglibile il reclamo, rilevando che il detenuto non risulta aver sollevato alcuna questione sulla sussistenza delle condizioni per far luogo alle perquisizioni personali che l'art. 34 ord. pen. impone che siano effettuate "nel pieno rispetto della persona", per il quale l'art. 74 reg. esec. stabilisce le modalità con cui le operazioni devono essere eseguite e prevede che possa non procedersi alle perquisizioni quando sia possibile compiere un accertamento con strumenti di controllo che non restringono la libertà personale, quale ad esempio il metal detector. Evidenzia come, quindi, proprio per il rispetto della persona, sia prevista tale forma di controllo del detenuto che consente di eseguire una ricerca sullo stesso senza toccarlo; e come la richiesta di alzare i piedi per il controllo delle soles delle scarpe, rispondente all'esigenza di avere risultati non falsati dalla presenza di materiale ferroso presente sul pavimento, non appaia in alcun modo lesiva della dignità della persona, non potendo ritenersi sussistenti i presupposti per la disapplicazione della disposizione che la prevede in sostituzione di una perquisizione manuale.

Avverso tale ordinanza Ligato propone ricorso, tramite il difensore, per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.. Rileva il difensore che la motivazione nel caso in esame sia generica e

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'L' followed by a flourish and a small number '2' above the end of the signature.

pertanto apparente, in quanto la presenza di materiale ferroso sul pavimento non rappresenta un argomento valido per legittimare una perquisizione che viola la dignità umana. Insiste, quindi, per l'annullamento di detta ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su un motivo manifestamente infondato oltre che aspecifico.

Detto ricorso non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito del provvedimento adottato nei confronti di Ligato.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, nei termini sopra indicati.

Con dette argomentazioni, che rispondono ai rilievi già formulati in sede di reclamo in modo non solo non manifestamente illogico ma scevro da vizi di interpretazione delle norme di cui si assume la violazione, il ricorrente non si confronta, riproponendo in questa sede i medesimi rilievi su una lesione della dignità umana, che non spiega e che sembra esclusa proprio dall'utilizzo del metal detector, su cui si sofferma la motivazione del Tribunale *a quo* evidenziandone le finalità di tutela della persona.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2019.